

Minoranze linguistiche: la situazione in Italia

Abstract

The Italian linguistic landscape includes the national language (Italian), dialects, and a number of “minority languages” – or languages of linguistic minorities – of different families. The most ancient group of languages – called “historic” linguistic minorities – come from the Romance, Germanic, Slavic, Greek, Albanian family and are spoken by autochthonous communities. Recently “new” languages have been introduced by communities of immigrants which are now scattered around in the country. Their rights are guaranteed by the Italian Constitution, the Law 15.12.1999, n. 482 and some regional laws.

Il panorama linguistico italiano comprende accanto alla lingua nazionale (l'italiano) e ai dialetti una serie di lingue minoritarie o lingue delle minoranze linguistiche, appartenenti a ceppi linguistici diversi e riconducibili a singole comunità di parlanti. Il loro nucleo “storico” comprende lingue appartenenti al gruppo neolatino, germanico, slavo, greco e albanese. Ad esse si sono affiancate negli ultimi decenni, a causa di fenomeni migratori, “nuove” comunità linguistiche che si sono “disseminate” in singoli gruppi nel territorio nazionale. La tutela delle minoranze linguistiche è regolamentata dalla Costituzione Italiana, dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” e da leggi regionali.

Il panorama linguistico italiano comprende accanto alla lingua nazionale (l'italiano) e ai dialetti una serie di lingue, appartenenti a ceppi linguistici diversi e riconducibili a singole comunità di parlanti, comunemente definite lingue minoritarie o lingue delle minoranze linguistiche. Alle minoranze linguistiche cosiddette storiche”, cioè di lungo insediamento, si sono affiancate negli ultimi decenni “nuove” comunità linguistiche, che raggiungono oggi già circa il 5% della popolazione nazionale¹ alla pari con quelle storiche.² Si tratta di un fenomeno nuovo e in costante crescita, caratterizzato spesso – a differenza delle comunità “storiche” – da una “disseminazione” in singoli gruppi all'interno del territorio nazionale paragonabile a quello delle cosiddette “minoranze diffuse”, finora identificate con i gruppi nomadi.

1. Le minoranze linguistiche storiche

Il nucleo storico formato dalle minoranze linguistiche di lungo insediamento comprende lingue appartenenti al gruppo neolatino (provenzale, franco-provenzale, catalano, ladino), germanico, slavo, greco e albanese. Si distinguono comunità autoctone, collocate soprattutto lungo gli attuali confini nazionali settentrionali e in Sardegna, e comunità che risultano da insediamenti conseguenti a fenomeni di immigrazione (dovuti a azioni di ripopolamento o a conquiste territoriali avvenute prima del XVI secolo), presenti soprattutto nell'Italia peninsulare e insulare. In questo secondo caso l'inseri-

¹ Si tratta tuttavia di comunità ancora non stabilmente radicate nel territorio e dal futuro linguistico ancora incerto, per le quali alcuni auspicano l'approvazione di una legge quadro, tesa a garantire “da un lato *tutti* i cittadini da eventuali discriminazioni basate sulla lingua, e a far sì, dall'altro, che *tutto* il patrimonio linguistico nazionale sia oggetto di promozione e di tutela” (Toso 2008, 112).

² Si veda Telmon (2004).

mento delle comunità, numericamente esigue e concentrate in territori circoscritti, in un contesto linguistico completamente diverso dal proprio, ne ha motivato la definizione di “colonie linguistiche”.

Dal punto di vista della collocazione geografica l'inventario delle varietà parlate lungo l'arco alpino da Ovest verso Est e in Sardegna comprende:

- dialetti provenzali in alcune valli del Piemonte sud-occidentale al confine con la Francia (Val Gesso, Val Chisone, Valle Stura, Val Pellice, alta valle di Susa) e valli delle province di Cuneo e Torino);
- francese e dialetti locali franco-provenzali in Val d'Aosta e in provincia di Torino;
- varietà ladine o retoromanze, comprendenti il ladino dolomitico, intorno al massiccio del Sella nelle province di Trento, Bolzano e Belluno; il ladino del cantone dei Grigioni (romancio); il friulano, articolato nei raggruppamenti dialettali carnico, occidentale e centro-orientale);
- tedesco e dialetti bavaro-tirolesi in Alto Adige. Colonie tedescofone sono presenti anche (a) nelle valli intorno al Monte Rosa (Alagna, Macugnaga, Gressoney), dove sono riconducibili alle migrazioni di età medievale delle popolazioni walser che parlavano originariamente un dialetto germanico di tipo alamannico; (b) di tipo bavarese in Val Fersina nel Trentino; (c) ancora bavaresi (nella varietà “cimbro”) nei Tredici Comuni veronesi e sull'Altipiano di Asiago;
- sloveno al confine tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia, nelle province di Gorizia e, soprattutto, di Udine e Trieste;
- sardo in Sardegna, articolato in quattro principali varietà: sassarese, gallurese, logudorese, campidanese.

Le minoranze linguistiche dell'Italia meridionale e insulare, oggi sottoposte a una progressiva, crescente erosione che ne riduce la percentuale dei parlanti, sono le seguenti:

- croato in alcuni centri in Molise fondati da gruppi slavi di fede cattolica in fuga dalla conquista turca della costa dalmata nel XV secolo (1435): Acquaviva Collecroce, San Felice, Montemitro, in provincia di Campobasso;
- varietà albanesi (*arbëresh*) in Abruzzo, nella provincia di Pescara (nella frazione Villa Badessa del comune di Rosciano), in Molise e nella confinante area della Puglia (provincia di Foggia), in Basilicata, in Campania (Greci in provincia di Avellino), Calabria e in Sicilia (Piana degli Albanesi). La migrazione dall'Albania nel Regno di Napoli fu favorita dagli Aragonesi nel XIV secolo e dall'invasione turca del paese;
- varietà dialettali di origine greca (*grico*) ma ormai lontane dal greco moderno, in Puglia, nel Salento, e in Calabria, sul versante meridionale dell'Aspromonte. Sulla loro origine – continuità del sostrato ellenico della Magna Grecia o dei più recenti insediamenti bizantini – la questione è aperta;
- dialetti altoitaliani di tipo sostanzialmente galloitalico in Sicilia (San Fratello in provincia di Messina, Randazzo e Piazza Armerina in provincia di Catania, Ferla in provincia di Siracusa) , forse dovuti a ripopolamenti da parte di popolazioni della fascia piemontese-emiliana avvenuti tra l'XI e il XIII secolo;

- dialetti galloromanzi di tipo franco-provenzale in Puglia (Faeto e Celle San Vito in provincia di Foggia), dovuti a ripopolamenti o a immigrazioni valdesi conseguenti alle persecuzioni religiose nel XII e XV secolo, le stesse alle quali si deve la varietà arcaica di provenzale attestato in Calabria, a Guardia Piemontese in provincia di Cosenza;
- catalano a Alghero in Sardegna, nella provincia di Sassari, riconducibile alla conquista dell'isola da parte degli Aragonesi nel XIV secolo e al successivo ripopolamento con abitanti originari dell'area catalana (València, Barcellona, Baleari, Taragona) in seguito alle sollevazioni della popolazione locale;
- tabarchino nell'Isola di San Pietro e in parte di quella di Sant'Antioco, nella Sardegna meridionale occidentale, nei comuni di Carloforte e Calasetta. Il nome *tabarchino* indica una varietà ligure importata in Sardegna da coloni genovesi dapprima emigrati, nel XVI secolo, nell'isola tunisina di Tabarca, e successivamente nel XVIII secolo rientrati.

2. Tutela delle minoranze linguistiche

La tutela delle minoranze linguistiche è regolamentata dalla Costituzione Italiana, da leggi nazionali e regionali,³ e da statuti regionali.

2.1 Misure nazionali di tutela delle minoranze: Costituzione Italiana e legge 482/1999

La Costituzione della Repubblica italiana (27.12.1947) tutela espressamente le minoranze linguistiche all'art.6: “La Repubblica *tutela con apposite norme* le minoranze linguistiche”. A distanza di cinquant'anni la legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”,⁴ dopo aver riconosciuto che l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica Italiana (art. 1),⁵ ha ribadito l'impegno a tutelare le minoranze linguistiche presenti sul territorio italiano (art. 2):⁶

1. La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano
2. La Repubblica, che valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle lingue e delle culture tutelate dalla presente legge

³ Un elenco della normativa sulle minoranze linguistiche emanata dalle singole regioni è consultabile al sito della Provincia di Trento http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Normativa_delle_Regioni/.

⁴ <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/99482l.htm>.

⁵ La legge 15 dicembre 1999 riconosce per la prima volta l'italiano come lingua ufficiale della Repubblica Italiana. Appare quindi auspicabile l'approvazione definitiva della modifica costituzionale richiesta, fra gli altri, dall'Accademia della Crusca (più volte discussa in Parlamento e approvata dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura) che prevede il riconoscimento dell'italiano come “lingua ufficiale” della Repubblica.

⁶ Si noti che dall'elenco restano escluse il taabarchino, le varietà “diffuse” e quelle delle nuove minoranze.

Art. 2

1. In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in *armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali*, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle *popolazioni* albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di *quelle parlanti* il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo

Alcune delle lingue minoritarie riconosciute dalla legge 482/1999 godevano già di riconoscimento statale (il francese in Valle d'Aosta, il tedesco e ladino in Trentino Alto Adige, lo sloveno in Friuli Venezia Giulia) o regionale (il friulano in Friuli Venezia Giulia e il sardo in Sardegna). Altre lingue, non riconosciute dalla 482/1999, trovano anch'esse tutela nella legislazione regionale: veneto, piemontese, lingua dei Rom, lingua dei Sinti, lingue di immigrati recenti.

La legge 482/1999 è stata ed è tuttora oggetto di discussione per la diversità di criteri con i quali sono state individuate le minoranze (alcune su base etnica o nazionale, altre linguistica) e l'arbitrarietà con la quale sono state selezionate, dal momento che esse sono disomogenee, oltre che sul piano puramente linguistico, su quello funzionale (per esempio per il rapporto di diglossia o bilinguismo nei confronti della lingua nazionale e/o di altre lingue/dialetti presenti nel territorio⁷) e storico (alcune sono autoctone, altre risultano da fenomeni migratori). Sul piano culturale e sociolinguistico risalta l'accostamento tra le lingue delle minoranze “nazionali” (francese, tedesco e sloveno “standard”), che sono in regime di co-ufficialità con l'italiano, e le lingue “regionali” (ladino, friulano e sardo), le varietà dialettali “transfrontaliere” (provenzali e franco-provenzali), le varietà presenti nelle colonie linguistiche.

Particolarmente problematica si è rivelata l'inclusione del friulano, del ladino e del sardo fra le lingue minoritarie: esse rappresentano tecnicamente lingue regionali con l'italiano come “lingua tetto”, e ciò sarebbe sufficiente a escluderle dallo status di lingua minoritaria.⁸ Sull'effettiva autonomia culturale di queste varietà risultano ancora attuali le osservazioni di Giovan Battista Pellegrini:

Se dovessimo considerare nettamente estranei al dominio linguistico italo-romanzo i Sardi e i Friulani, dovremmo ridiscutere la posizione di tante altre parlate regionali rispetto alla lingua e alla cultura nazionale; non ci sarebbe pertanto disagevole dimostrare che anche l'Abruzzo, il Piemonte, la Calabria, la Sicilia ecc., oltre che a possedere linguaggi popolari singolarissimi, non sono sprovviste di una loro particolare cultura o di documenti letterari antichi, anzi antichissimi, non di certo inferiori per importanza e ampiezza a quelli che normalmente si allegano per dimostrare la totale autonomia del sardo (che in buona parte risulta reale e unica in tutta la Romania) e del friulano. E non sarebbe inopportuno constatare, per assurdo, ancora una volta, che “ancor oggi, e tanto più nel vicino passato, se ci fondiamo sulle parlate municipali non influenzate dalla koinè e se prescindiamo da ragioni extralinguistiche, la nazione italiana è costituita da una maggioranza di minoranze. (Pellegrini 1977, 18-19)

⁷ Si vedano in proposito le osservazioni di Telmon (2006, 51): “Se posta nei termini corretti di una dialettica fra sistemi linguistici dominanti e sistemi linguistici dominati [...], l'intera questione delle minoranze linguistiche deve essere collocata in una normale situazione di diglossia, dove il polo del codice dominante è quello della lingua italiana [cioè dal Cinquecento in poi lingua tetto, riconosciuta come tale anche dai sardi e dai friulani, così come dai lombardi, dai siciliani ecc.] mentre il polo del codice subalterno è costituito da tutte le singole parlate locali, indipendente dalle loro origini storiche e dalle loro collocazioni tipologiche.”

⁸ Toso (2008, 88).

2.2 Le misure regionali di tutela delle minoranze

2.2.1 Le minoranze nazionali: tedesco, francese, sloveno

Val d'Aosta per il francese, Alto Adige per il tedesco e Friuli (parzialmente) per lo sloveno sono regioni caratterizzate da un regime di vero proprio bilinguismo che hanno emanato leggi regionali per regolamentare l'uso delle loro due lingue ufficiali.

In Val d'Aosta italiano e francese sono considerate due lingue di una stessa comunità (“bilinguismo inclusivo”). Il francese viene usato accanto all'italiano nella pubblica amministrazione, nella toponomastica e nell'educazione scolastica.

*Statuto Speciale della Valle d'Aosta*⁹ (Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4)

[...]

Titolo VI – Lingua e ordinamento scolastico

Art. 38. Nella Valle D'Aosta la lingua francese è parificata a quella italiana.

Gli Atti pubblici possono essere redatti nell'una e nell'altra lingua, eccettuati i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, i quali sono redatti in lingua italiana.

[...]

Art. 39. Nelle scuole di ogni ordine e grado, dipendenti dalla Regione, all'insegnamento della lingua francese è dedicato un numero di ore pari a quello della lingua italiana [...].

In Alto Adige italiano e tedesco sono lingue di due distinte comunità (“bilinguismo separativo”) a ciascuna delle quali viene riconosciuto il diritto all'educazione e alla vita amministrativa nella propria lingua. Si veda a tale proposito il DPR sulla conoscenza di italiano e tedesco nel pubblico impiego:¹⁰

*Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige*¹¹ (Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670: approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige):

[...]

Titolo XI: Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99. Nella regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente statuto è prevista la redazione bilingue.

[...]

Art. 102. Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative e attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse. Nelle scuole dei comuni della provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.

⁹ http://www.regione.vda.it/amministrazione/autonomia/statuto_i.asp.

¹⁰ <http://www.provincia.bz.it/paesidium/0101/violazione/downloads/DPR%20752%201976%20ital.pdf>.

¹¹ http://www.regione.taa.it/moduli/933_statuto_speciale.pdf.

In Friuli la protezione delle minoranze è sancita dallo Statuto Regionale:

*Statuto speciale della Regione Friuli Venezia- Giulia*¹² (Legge Costituzionale 31 gennaio 1963)
[...]

Art. 3. Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

2.2.2 Le lingue regionali: friulano, ladino, sardo

Il ladino, nelle sue varietà, gode di ampia tutela a livello regionale. La Provincia autonoma di Trento persegue le finalità di tutela e promozione delle lingue e delle culture, contenute negli atti normativi settoriali (D.L 16.12.1993 n. 592 e legge provinciale n. 4 del 30.8.1999), in favore della minoranza ladina residente nei comuni della Val di Fassa e delle numericamente meno consistenti minoranze mòchena (nei tre comuni germanofoni della Val dei Mocheni) e cimbra (nel territorio del comune di Luserna).¹³ Le tre comunità di minoranza del Trentino, assai diverse tra loro per lingua, storia, consistenza numerica, condizioni socio-economiche e dislocazione sul territorio, sono state recentemente unificate in termini di tutela linguistica dalla Legge Provinciale 19.6.2008, n. 6 “Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali”.¹⁴

La tutela del sardo e del friulano promossa dalla legge 482/1999 crea invece, come si è detto in 2.1, una gerarchia difficile da giustificare all'interno del patrimonio linguistico italo-romanzo globalmente considerato. Su un piano più generale il riconoscimento ufficiale attribuito dalla 482/1999 a sardo e friulano ha rafforzato in molte comunità l'attaccamento alla propria lingua e identità storica e innescato l'adozione di misure protezionistiche delle varietà linguistiche locali attraverso l'emanazione di leggi e regolamenti attuativi per la loro protezione e diffusione. Si profila tuttavia in molti casi il pericolo di immotivate rivendicazioni di autonomia linguistica e del riconoscimento di specificità culturali senza effettivi fondamenti scientifici e con finalità di tipo politico o commerciale. A ciò si aggiunge che questo riconoscimento ufficiale ha rafforzato nelle due minoranze un sentimento di alterità che travalica il piano linguistico e si intreccia con rivendicazioni di autonomia politica e amministrativa che possono anche assumere carattere anticostituzionale. Un caso recente ha avuto come oggetto il friulano, già protetto dalla Legge Regionale 22 marzo 1996 “Norme per la tutela e la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie”.¹⁵ La successiva Legge regionale 18 dicembre 2007 n. 29 “Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana” ha inteso valorizzare e promuovere “l'uso della lingua friulana, nelle sue diverse espressioni, lingua propria del Friuli e parte del patrimonio storico, culturale e umano della comunità regionale”. In particolare al Capo II *Uso pubblico della lingua friulana*, art. 6 comma 2, si sancisce che “il diritto di usare la lingua friulana può essere esercitato a

¹² <http://www.consiglio.regione.fvg.it/Consreg/frame/documenti/statutoGiugno2003.pdf>.

¹³ <http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/>.

¹⁴ http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/normativa/Normativa_PAT/pagina52.html.

¹⁵ <http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/IndiceLex.aspx?anno=1996&legge=15&lista=1>.

prescindere dal territorio in cui i relativi uffici sono insediati”, mentre al Capo III *Interventi nel settore dell'istruzione*, art. 12, comma 3 *Lingua friulana ed educazione plurilingue* si sostiene che “Fatta salva l'autonomia degli istituti scolastici, al momento dell'iscrizione i genitori o chi ne fa le veci, previa adeguata informazione, su richiesta scritta dell'istituzione scolastica, comunicano alla stessa la propria volonta' di non avvalersi dell'insegnamento della lingua friulana.” Di entrambi i commi è stata dichiarata l'illegittimità dalla Corte Costituzionale con sentenza del 18.5.2009, nella quale la Corte ricorda la giurisprudenza precedente in materia linguistica: “La giurisprudenza di questa Corte, se da tempo ha affermato che ‘la Costituzione conferma per implicito che il nostro sistema riconosce l'italiano come unica lingua ufficiale’ (sentenza n. 28 del 1982), ha più volte ritenuto che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce uno dei principi fondamentali della nostra Costituzione, dal momento che non soltanto ad essa è dedicato l'art. 6, ma questa speciale tutela concretizza il principio pluralistico ed il principio della eguaglianza”.

La varietà sarda è tutelata dalla Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna”,¹⁶ tuttora in vigore con poche modifiche: art. 3 “[...] la lingua sarda e la valorizzazione delle sue articolazioni e persistenze, come caratterie strumenti necessari per l' esercizio delle proprie competenze statutarie in materia di beni culturali – quali musei, biblioteche, antichità e belle arti – di pubblici spettacoli, ordinamento degli studi, architettura e urbanistica, nonché di tutte le altre attribuzioni proprie o delegate che attengono alla piena realizzazione dell' autonomia della Sardegna”; art. 4: “La medesima valenza attribuita alla cultura ed alla lingua sarda è riconosciuta con riferimento al territorio interessato, alla cultura ed alla lingua catalana di Alghero, al tabarchino delle isole del Sulcis, al dialetto sassarese e a quello gallurese”. Il movimento verso la standardizzazione di una *limba sarda unificada* ha raccolto consensi e sostegno ufficiale dalla Regione: l'amministrazione regionale ha adottato per la prima volta una delibera in sardo in data 18 aprile 2006. L'apprendimento del sardo non è inserito nei programmi scolastici ufficiali, anche se la Regione incoraggia la realizzazione di progetti sperimentali di istruzione scolastica in lingua sarda e anche in catalano e tabarchino.

2.2.3 Le varietà dialettali franco-provenzali e provenzali

Le varietà dialettali franco-provenzali e provenzali – queste ultime arbitrariamente riunite sotto il termine “occitano” dalla 482/1999 – sono indirettamente tutelate dalla Legge regionale della Regione Piemonte n. 26 del 10 aprile 1990 “Tutela, valorizzazione e promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte”.¹⁷ L'occitano risulta tutelato anche dalla Regione Calabria, insieme a albanese e gracanico, attraverso una Legge Regionale (v. 2.1.3).

¹⁶ <http://www.regione.sardegna.it/j/v/86?v=9&c=72&s=1&file=1997026>.

¹⁷ <http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=026&LEGGEANNO=1990>.

2.2.4 Le varietà croate, albanesi, grico, catalano

Le varietà croate e albanesi sono riconosciute dalla Legge regionale della Regione Molise n. 15 del 14 maggio 1997 “Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche nel Molise”:¹⁸ “la Regione, di concerto con i comuni interessati, con i loro Consorzi e con le Province, promuove e sostiene le iniziative di valorizzazione delle comunità molisane di origine croata e albanese” anche attraverso l'insegnamento scolastico nei comuni bilingui. L'albanese trova tutela anche

- nella Legge Regionale della Regione Basilicata n. 40 del 3 novembre 1998 (successivamente aggiornata con la Legge Regionale n. 17 del 17 agosto 2004) “Norme per la promozione e la tutela delle comunità Arbereshe in Basilicata” limitatamente alle “Comunità etnico-linguistiche di origine arbereshe storicamente presenti nei seguenti Comuni: Barile, Brindisi di Montagna, Ginestra, Maschito, San Costantino Albanese e San Paolo Albanese”;¹⁹
- insieme alle varietà grecanica e occitanica (sic), nella Legge Regionale della Regione Calabria n. 15 del 30 ottobre 2003 “Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di Calabria”: art. 1 “La Regione Calabria [...] tutela le parlate della popolazione albanese, grecanica e occitanica di Calabria e promuove la valorizzazione e divulgazione del loro patrimonio linguistico, culturale e materiale”;²⁰
- nella Legge Regionale n. 14 del 20 dicembre 2004 della Regione Campania “Tutela della minoranza alloglotta e del patrimonio storico, culturale e flocloristico della comunità albanofona del comune di Greci in provincia di Avellino”.²¹

Il catalano è tutelato dalla Legge Regionale della Regione Sardegna n. 26 del 15 ottobre 1997 “Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna” (v. 2.1.2.2)

3. Bibliografia

- Pellegrini, G.B. (1977): *Carta dei dialetti d'Italia*. Pisa: Pacini.
- Toso, F. (2008): *Le minoranze linguistiche in Italia*. Bologna: Il Mulino.
- Telmon, T. (2004): Aspetti sociolinguistici delle eteroglossie in Italia. In: Serianni, L./ Trifone, P. (ed.): *Storia della lingua italiana. Vol. 3: Le altre lingue*. Torino: Einaudi, 923-950.
- Telmon, T. (2006): La sociolinguistica e le leggi di tutela delle minoranze linguistiche. In: *LIDI-Lingue e idiomi d'Italia*, I, 1, 38-52.

¹⁸ <http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/regioni/ordinarie/molise.pdf>.

¹⁹ <http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/regioni/ordinarie/basilicata2.pdf>.

²⁰ <http://www.regione.taa.it/biblioteca/normativa/regioni/ordinarie/calabria1.pdf>

²¹ http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burc63or_04/lr14_04.pdf